



Allegato B alla DD n. 122 del 13/05/2021

PSR 2014-2020 – Misure non connesse alle superfici e agli animali (misure non SIGC).

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l'emergenza sanitaria da COVID-19

Anno 2021

1. Premessa

Il diffondersi della pandemia in corso da COVID-19 ha comportato l'evolversi di misure via via più restrittive sino al DPCM del 9 marzo 2020 e ai decreti successivi, che hanno portato al distanziamento sociale mediante confinamento dei lavoratori ed alla riduzione delle attività produttive in funzione.

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, occorre individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite in situ nell'ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. La definizione della procedura per l'esecuzione dei citati controlli con modalità alternative ed equivalenti si attiene a quanto previsto del **Reg. (UE) 2021/725 del 4 maggio 2021** riguardante le modalità di esecuzione di alcuni controlli amministrativi e controlli in loco che devono essere eseguiti **nell'anno 2021** per le misure di sviluppo rurale. **Ne consegue che le visite sul luogo potranno essere eseguite in modalità alternativa, come di seguito descritto, entro e non oltre il 31/12/2021, come dovrà risultare dalla documentazione presente sull'applicativo PSR 2014-20; pertanto esclusivamente gli eventuali ulteriori controlli documentali o la chiusura dell'iter istruttorio potranno esse procrastinati ad inizio anno 2022.**

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure non connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco e si rivolgono ai Beneficiari ed agli Uffici Istruttori, al fine di mettere in campo azioni che consentano la conclusione delle istruttorie di pagamento.

Sono in ogni caso fatte salve le deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014,

- a) la domanda di pagamento è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'importo dell'intervento è tale per cui viene considerato un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

2. QUADRO NORMATIVO



Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Summary Record Special Committee on Agriculture, 6 Aprile 2020, WK 3587/2020 REV 1.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune



NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.P.C.M. dell'8, 9 11, 22 marzo 2020;
- Decreto-legge del 25.03.2020, n. 19;
- Decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.
- **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento delle Misure non connesse alle superfici e agli animali di cui all'art. 46 del reg. UE n. 809/2014 relative al Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte.

4. DEFINIZIONI

Immagini georiferite: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data

Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI – VISITA SUL LUOGO

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5, stabilisce quanto segue:



“I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. Tuttavia, l’autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti: a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell’articolo 49; b) l’autorità competente ritiene che l’operazione consista in un investimento di piccola entità; c) l’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento.

Nell’art. 48 par. 5 del reg. UE n. 809/2014 si stabiliscono Di seguito si espone pertanto Il quadro delle seguenti deroghe all’esecuzione delle visite sul luogo, già presenti nella normativa vigente:

- 1) operazioni non connesse a investimenti materiali. La definizione di “investimento” è data dall’art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ma relativamente agli investimenti immateriali occorre riferirsi ai punti c), d), e) del predetto paragrafo, vale a dire
 - a. costruzione, acquisto (incluso il leasing), o miglioramento di beni immobili;
 - b. acquisto (o leasing) di nuovi macchinari e attrezzature;
 - c. spese generali collegate alle spese di cui sopra a beni immobili o macchinari ed attrezzature;
 - d. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - e. elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.
- 2) Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL). Il citato art. 48 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento. Pertanto, la visita in situ non è obbligatoria per gli anticipi e i pagamenti intermedi, giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell’intera operazione.
- 3) Deroghe all’obbligo di realizzare visite in situ (reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma)
 - a. operazione selezionata per il controllo in loco di cui all’art 49 del reg. UE 809/2014;
 - b. investimenti di piccola entità intesi come investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione, così come definito da apposito provvedimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - c. rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento.

In aggiunta a quanto sopra, il Reg. UE 725/2021 all’articolo 1 stabilisce che *In deroga ... all’articolo 48, paragrafo 5, ... del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l’anno di domanda 2021 o l’anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla*



fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente

I successivi paragrafi descrivono nel dettaglio come attuare tale norma

5.1 modalità di verifica per le Misure non connesse ad investimenti - "immateriali"

- M1
- M2
- M3
- M7 op 1 (redazione dei Piani)
- M16 (operazioni in assenza totale di investimento, a seconda del tipo di spese ammesse nella singola domanda di sostegno)
- M19 op. a regia GAL e Op. 19.2.16 (in assenza totale di investimento)
- M20

Per queste misure occorre distinguere due fattispecie di visita sul luogo:

- a) In itinere, vale a dire quei sopralluoghi che l'istruttore svolge prima della presentazione della domanda di pagamento cioè in corso di realizzazione delle attività di formazione, promozione, progettazione ecc...: nel caso in cui tali attività fossero sospese, anche le visite sul luogo risulteranno sospese; qualora esse venissero attuate, le visite sul luogo potranno essere sostituite dall'acquisizione "in tempo reale" di documentazione fotografica, tecnica, amministrativa, con modalità analoghe a quanto descritto ai paragrafi seguenti;
- b) Per controlli amministrativi sulla domanda di pagamento presentata: anziché effettuare sopralluogo presso il promotore dell'operazione, il funzionario istruttore potrà acquisire documentazione probante ad integrazione della domanda di pagamento.

In entrambi i casi, data la natura stessa di investimento immateriale, la possibilità di mancata visita sul luogo rientra nella deroga già prevista dal Reg. UE 809/2014, art. 48, relativa al rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

5.2 Modalità di esecuzione delle visite sul luogo per controlli amministrativi (art. 48 Reg. UE 809/2014) Misure ad investimento



Per le domande di pagamento afferenti a misure tipicamente ad investimento quali:

- M4,
- M5,
- M6 – anche op. 1 premio all'insediamento per la verifica del piano degli investimenti,
- M7 – eccetto operazione 1,
- M8,
- M16 – (operazioni in presenza parziale o totale di investimento, a seconda del tipo di spese ammesse nella singola domanda di sostegno)
- M19 – eccetto op. a regia GAL e Op. 19.2.16 (in presenza anche parziale di investimento)

al fine di sostituire le visite sul luogo previste ai sensi del Reg UE 809/2014, art. 48, come specificato nel Reg. UE 725/2021, nel periodo di emergenza, si ritiene necessario acquisire documentazione utile all'accertamento dell'avvenuto investimento. In particolare, il beneficiario dovrà produrre la documentazione sotto riportata atta a dare certezza all'istruttore sul fatto che l'investimento di cui si chiede il sostegno sia stato effettivamente realizzato. In assenza di tale documentazione, la domanda di pagamento dovrà essere sottoposta necessariamente a sopralluogo e quindi potrà essere istruita e liquidata solo al termine del periodo emergenziale.

Pertanto, occorre procedere come segue:

- domande di pagamento di acconto: i sopralluoghi saranno rinviati alla fase di saldo, in occasione del quale si controllerà tutto l'investimento finanziato.
- domande di pagamento di saldo: la documentazione sotto riportata dev'essere trasmessa con la domanda o, se a domanda già presentata, con documentazione integrativa.

Per impianti, attrezzature e macchinari, dovranno essere trasmesse

- le riproduzioni di libretti d'uso e manutenzione (anche parziali, vale a dire prime pagine e pagine significative), certificati di garanzia, certificati di proprietà, documenti di trasporto firmati da trasportatore/montatore e beneficiario,
- le fotografie di targhe con numeri di matricola, di telaio e simili, targhe di circolazione, ecc
- le fotografie, georiferite (con coordinate GPS, vedi procedura in Allegato), dimostrative del posizionamento del macchinario/impianto all'interno dell'azienda beneficiaria
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione dell'avvenuto investimento.

In caso di acquisto di animali:

- fotografie degli animali,
- copia della documentazione relativa agli animali (iscrizione all'albero genealogico, ...)

Per interventi di tipo edilizio, fondiario o boschivo, di impianti irrigui o antigrandine, di viabilità o infrastrutturale in genere, dovranno essere trasmessi

- oltre a computi, tavole e certificati di regolare esecuzione (o simili)
- fotografie georiferite (con coordinate GPS, vedi procedura in Allegato) che diano dimostrazione dell'estensione dell'intervento (ad esempio, portarsi agli estremi delle aree – interne o esterne –



oggetto di intervento e scattare foto georiferite in modo da determinare le misure principali, che devono essere poi verificate dall'istruttore per confronto con quelle riportate nelle tavole)

- fotografie, sempre georiferite, degli eventuali particolari costruttivi inseriti nelle tavole ed oggetto di finanziamento (ad esempio aree di vendita, confezionamento, trasformazione, dettagli di impianti arborei, irrigui o antigrandine, di infrastrutture, recinzioni ed eventuali elettrificazioni, ...),
- Shapefile (formato .shp) con il perimetro delle superfici effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84)
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione dell'avvenuto investimento.

Tutte le attività di verifica sostitutiva della visita sul luogo devono essere opportunamente elencate e motivate all'interno del verbale di istruttoria.

Una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta, potranno realizzarsi due casi:

- A. Qualora dalla documentazione trasmessa sia possibile avere certezza sull'avvenuto investimento, il funzionario istruttore potrà chiudere la domanda di pagamento **giustificando l'anomalia del controllo SIGC CTA03** (poiché si può ragionevolmente escludere la mancata realizzazione dell'investimento, dal momento che, per l'emergenza sanitaria per COVID 19 la visita sul luogo è stata sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti) ed inserirla in elenco di liquidazione.
- B. Diversamente, se la documentazione trasmessa non garantisce completamente al funzionario istruttore l'avvenuta realizzazione dell'investimento, e necessitasse di ulteriore sopralluogo di conferma delle verifiche effettuate, la domanda di pagamento potrà comunque essere chiusa **giustificando l'anomalia del controllo SIGC CTA03** ed inserita in elenco di liquidazione, ma dovrà essere segnalata come domanda per la quale l'emergenza sanitaria per COVID 19 impedisce il sopralluogo, pertanto la visita sul luogo viene rimandata ad emergenza sanitaria terminata, con possibilità di recupero delle eventuali somme non dovute in caso di investimenti accertati come non realizzati.

6. Modalità di esecuzione delle visite sul luogo per controlli in loco e i controlli ex post (artt. 50 51 e 52 Reg. UE 809/2014)

6.1 Controlli in loco

Come previsto dall'articolo 1 del Reg. UE 725/2021 *In deroga ...all'articolo 49, paragrafo 1, ... del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di*



ortoimmagini aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Per quanto sopra per l'esecuzione delle visite sul luogo dei controlli in loco sulle domande di pagamento selezionate, si procede con modalità operative analoghe a quelle previste per le visite sul luogo all'interno dei controlli amministrativi, descritte al paragrafo precedente.

Pertanto sarà possibile sostituire il sopralluogo con

- la documentazione integrativa (fotografica e non) probante dell'avvenuta realizzazione dell'investimento, descritta al precedente paragrafo,

Inoltre, potrà essere richiesto

- il sopralluogo "in remoto" come descritto nell'Allegato 2, qualora ritenuto necessario dal funzionario controllore;

la decisione di effettuare sopralluogo "in remoto" dev'essere **motivata** nel verbale di controllo in loco.

Tutte le attività di verifica sostitutive della visita sul luogo (per controllo in loco) devono essere opportunamente elencate e motivate all'interno del verbale di controllo in loco.

In ogni caso, però, non si potrà prescindere dalla verifica delle dichiarazioni rese, pertanto varranno le indicazioni fornite nel Manuale Procedure Controlli e Sanzioni – Misure non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure in tema di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione e titolarità del Conto Corrente. Per quanto riguarda la tenuta della documentazione contabile,

- si potranno seguire le norme già fornite relativamente al controllo degli originali delle fatture elettroniche (per confronto con i file xml),
- mentre per la verifica della corretta registrazione nei libri contabili, potranno essere acquisite mediante documentazione integrativa le riproduzioni delle pagine dei suddetti libri interessate dagli investimenti rendicontati.

Nel caso in cui le spese effettuate siano ancora comprovate da fatture emesse prima del 1° gennaio 2019, quindi non in modalità elettronica, oppure da documentazione giustificativa equivalente (es. ricevute, scontrini, bollettini postali, ecc.) il controllo in loco potrà essere concluso senza la verifica di tali originali ma il controllore inserirà nell'istruttoria del saldo, tra le informazioni per l'estrazione ed il controlli ex post:

- Anni successivi alla liquidazione in cui aumentare il criterio di rischio = 1,
- Note = verificare gli originali dei documenti di spesa non verificati presso il beneficiario causa emergenza sanitaria per COVID 19

In conclusione, nel caso di domande selezionate per il controllo in loco, **se si ritiene che il controllo in modalità alternativa sia esaustivo**, esse potranno essere chiuse e inserite in elenco di liquidazione con la giustificazione **dell'anomalia del controllo SIGC CIL03**:

- Causa l'emergenza sanitaria per COVID 19 la visita sul luogo (per controllo in loco) viene sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti



In caso di non completa esaustività del controllo in loco con le modalità alternative, la domanda non dovrà essere conclusa fino all'esecuzione della visita in azienda.

In riferimento a quanto previsto al comma 9 dell'art. 3 del Reg. UE 725/2021 *In deroga all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3%.*

6.2 Controlli Ex post

In riferimento a quanto previsto dall'art.1 del Reg. UE 725/2021, *In deroga all'articolo ... 52, paragrafo 1, ... del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortofotografie aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente*

Pertanto, al fine dell'esecuzione delle visite sul luogo dei controlli ex post sulle domande di pagamento selezionate, si procede con le analoghe modalità operative previste al punto 6.1 Controlli in loco.

Pertanto, nel caso di domande selezionate per il controllo ex post, se si ritiene che il controllo in modalità alternativa sia esaustivo, esso potrà essere chiuso con la giustificazione dell'anomalia del controllo SIGC CTA06:

- Causa l'emergenza sanitaria per COVID 19 la visita sul luogo (per controllo in loco) viene sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti

In riferimento a quanto previsto al comma 9 dell'art. 3 del Reg. UE 725/2021 *In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno civile 2021 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %*

7. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative si applicano nel rispetto di quanto riportato nel Reg. UE 725/2021 e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.



Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento al Manuale Procedure Controlli e Sanzioni – Misure non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure.

Allegato 1 - **Procedura per la fornitura di immagini georiferite**

Allegato 2 - **Procedura per l'effettuazione del controllo in loco o ex post "in remoto"**



Allegato b.1 - Procedura per la fornitura di immagini georiferite

1. Richiesta della documentazione integrativa

Nel caso in cui la domanda di pagamento fosse sprovvista della documentazione necessaria per l'accertamento dell'investimento realizzato, con misure alternative alla visita sul luogo, il funzionario istruttore/controllore ne farà richiesta mediante comunicazione inviata via PEC dalla sezione Documentale della domanda presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-20.

In particolare, dovranno essere fornite le seguenti specificazioni:

- a) ambito della verifica (controllo in loco / amministrativo-visita sul luogo / ex post);
- b) elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- c) termine per la consegna delle immagini e della documentazione integrativa
- d) se ritenuto opportuno, ad integrazione delle immagini georiferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare
- e) per il trattamento delle immagini fornite, il consenso espresso degli eventuali soggetti che vi dovessero comparire.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, il funzionario istruttore/controllore potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

2. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno

- essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto;
- corredate di informazioni quali coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa
- avere data successiva all'ammissione al finanziamento;

Entro i tempi indicati nella richiesta la documentazione raccolta (immagini georiferite e documentazione varia descritta nelle Istruzioni operative) saranno trasmessi con la funzione Comunicazione per invio di documentazione integrativa presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-20.

Si ricorda che tale Comunicazione è trasmessa in forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pertanto, le informazioni inserite e gli allegati inviati sono soggetti ai criteri di conformità e



veridicità previsti dalla norma: il beneficiario dev'essere dunque consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, il funzionario istruttore/controllore potrà ammettere la possibilità di acquisire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese.

Le immagini sprovviste di coordinate GPS, prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.



Allegato b.2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco "in remoto"

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito del controllo in loco con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento anche attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato del controllo in loco potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato che, trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'investimento, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato delle misurazioni saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.